



## Norme di affiliazione di terreni privati al FFI

### Capo 1: principi generali

- 1.1 Il FFI prevede una forma associativa particolare definita “affiliazione” avente lo scopo di realizzare una rete nazionale di oasi naturalistiche private gestite secondo indirizzi generali comuni.
- 1.2 Sono proprietari affiliati le persone fisiche o giuridiche che affiliano al FFI uno più terreni di loro proprietà.
- 1.3 I proprietari affiliati sono uniti nella volontà di conservare le risorse forestali rispettando dinamiche evolutive naturali e custodendo la biodiversità.
- 1.4 Il FFI non acquisisce alcun diritto sui proprietari affiliati, sui terreni affiliati o sui loro prodotti.
- 1.5 I proprietari affiliati non acquisiscono alcun diritto sul FFI.

### Capo 2: norme generali

- 2.1 Possono essere affiliati i terreni dei quali i proprietari non cedono quote di CO2.
- 2.2 Possono essere affiliati i terreni nei quali
  - a) non sono presenti discariche o rifiuti di origine antropica.
  - b) non vengono realizzate nuove strutture edili fisse ne ampliamenti di quelle esistenti
  - c) non sono eseguiti tagli a scopo commerciale
  - d) ogni ambiente è mantenuto nel proprio status naturaliforme e non si effettuano azioni di manomissione delle dinamiche naturali, ad esclusione di eventuali interventi di rinaturalizzazione previsti in questo testo.

- e) non si utilizza il fuoco per nessuna ragione, comprendendo anche la tecnica del fuoco prescritto

**2.3** Sono previste le seguenti tipologie terreni affiliati:

- a) **Riserva Integrale**, come definita e normata dagli articoli del capo 3
- b) **Riserva a Gestione Naturalistica**, come definita e normata dal capo 4
- c) **Food Forest**, come definita e normata dal capo 5

**2.4** Ai terreni di recente o recentissimo rimboschimento si applicano le regole della tipologia di terreno cui sono destinati.

**2.5** Terreni soggetti a recente a taglio boschivo di utilizzazione possono essere affiliati solo se:

- a) il taglio è avvenuto quando il terreno non apparteneva all'attuale proprietario
- b) il taglio è avvenuto quando il terreno apparteneva all'attuale proprietario ma sono passati più di dieci anni.

**2.6** L'affiliazione di un terreno avviene su richiesta di almeno uno dei proprietari o degli aventi diritto che dichiara le esatte particelle catastali, o loro parti, che intende affiliare e sottoscrive la propria volontà di condurli secondo i principi indicati in questo testo. Il FFI prima di accettare una affiliazione verifica in loco la sussistenza dei requisiti. Ad ogni terreno affiliato il FFI assegna un codice univoco e un nome concordato col proprietario.

**2.7** L'affiliazione di un terreno decade:

- a) Su richiesta di almeno uno dei proprietari del terreno.
- b) Se il FFI riscontra qualsiasi non osservanza dei requisiti di affiliazione. A tale scopo il FFI si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche in loco circa lo stato dei terreni affiliati.
- c) I proprietari impediscono o ripetutamente rimandano le verifiche in loco di cui sopra.
- d) Se il proprietario non mette in atto le azioni previste dall'art. 2.9



**2.8** Nella fascia di rispetto lungo le linee tecnologiche che attraversano i terreni (infrastrutture a rete) sono ammessi gli interventi sulla vegetazione minimi necessari richiesti per legge, anche se in contrasto con le presenti regole; in tali ambiti è molto apprezzata la costituzione e gestione di ecotoni naturaliformi con specie autoctone locali aventi sviluppo compatibile con l'infrastruttura tecnologica stessa;

**2.9** Il proprietario di un terreno affiliato che in forza di legge sia ritenuto obbligato a eseguirvi interventi in contrasto con gli obiettivi previsti in questo testo, se vuole mantenere l'affiliazione deve informare prontamente il FFI il quale lo aiuterà a valutare quali azioni sono possibili per opporsi agli interventi. Il proprietario dovrà esperire tutte le forme di opposizione suggerite, prima di eseguire gli interventi di cui sopra.

**2.10** L'affiliazione di un terreno comporta per i suoi proprietari solo i seguenti obblighi:

- a) autorizzare gratuitamente la rappresentazione pubblica grafica e fotografica del terreno sui sistemi informatici del FFI, quali siti web e App, e su ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network.
- b) segnalare in loco il terreno con uno o più cartelli indicanti il logo del FFI e il codice univoco assegnato dal FFI.

### Capo 3: Riserva Integrale, definizione e norme

**3.1** Le "Riserve Integrali" sono aree boscate occupate da alberi o arbusti lasciate alla loro evoluzione naturale, terreni rimboschiti e lasciati poi alle dinamiche evolutive naturali, praterie naturaliformi lasciate alle dinamiche evolutive senza gestione con pascolo o sfalcio.

**3.2** Nelle "Riserve integrali" sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi di gestione:

- a) Rinaturalizzazione con particolare riferimento alla riduzione delle influenze antropiche passate e primo indirizzo verso le dinamiche evolutive naturali;
- b) Conversione di cedui in alto fusto nella misura in cui le ceppaie non formino un unico corno; in quest'ultimo caso devono essere ormai considerate come unici individui, alla pari di esemplari d'alto fusto;
- c) Eventuali diradamenti della fustaia, solo se particolarmente motivati;
- d) Lotta alle specie esotiche invasive erbacee e legnose (sono tollerate specie esotiche insediatesi naturalmente che non hanno azioni invasive e di alterazione della cenosi);

### 3.3 Nelle Riserve Integrali vigono i seguenti obblighi divieti e permessi:

- a) E' vietato qualunque uso commerciale del legname e ogni forma di esbosco dello stesso, compreso l'uso a servizio della proprietà;
- b) E' obbligatorio lasciare le cenosi alla loro evoluzione naturale, a meno di eseguire interventi di rinaturalizzazione;
- c) E' obbligatorio lasciare il legname morto nello stato in cui si trova (in piedi o a terra);  
E' ammesso il taglio localizzato di settori di alberi (tronco o rami) lasciando il resto della massa arborea nel punto dove si trova, al solo scopo di ripristinare il passaggio pedonale lungo sentieri esistenti;
- d) E' obbligatorio conservare piante cave, per il loro particolare valore biologico, o presentanti altre irregolarità che forniscono alle stesse un particolare valore naturalistico o paesaggistico;
- e) E' permesso mantenere percorsi pedonali esistenti ma è vietato mantenere o aprire nuove strade carrozzabili e vie di esbosco per mezzi meccanici;
- f) E' permesso effettuare visite guidate esclusivamente pedonali;

## Capo 4: Riserva a Gestione Naturalistica, definizione e norme

**4.1** Le Riserve a Gestione Naturalistica sono aree boscate occupate da alberi o arbusti, terreni rimboschiti allo scopo, praterie gestite in modo naturaliforme, praterie lasciate all'evoluzione naturale, praterie naturaliformi gestite con pascolo e sfalcio quando strettamente connesse ad ambienti in dipendenza sinergica da conservare.

**4.2** La gestione è finalizzata alla conservazione naturaliforme e deve essere sempre svolta a imitazione delle dinamiche naturali che caratterizzano ciascun specifico luogo. Sono permessi solo interventi finalizzati al mantenimento della biodiversità e della capacità del posto di essere rifugio e nutrimento della fauna locale. Sono ammessi i seguenti interventi:

- a) Creazione e gestione delle fasce di ecotono, compreso il mantenimento delle adiacenti praterie con cui gli ecotoni citati si trovano in stretta sinergia;
- b) Rinaturalizzazione con particolare riferimento alla riduzione delle influenze antropiche passate ed ad un primo avvio delle dinamiche evolutive naturali;
- c) Localizzata potatura di rami per agevolare la struttura su differenti piani spaziali;

- d) Valorizzazione delle specie sporadiche;
- e) Conversione di cedui in alto fusto nella misura in cui le ceppaie non formano un unico cormo; in quest'ultimo caso devono essere ormai considerate come unici individui, alla pari di esemplari d'alto fusto;
- f) Eventuali diradamenti della fustaia sono accettabili se particolarmente motivati;
- g) Lotta alle specie esotiche invasive erbacee e legnose;
- h) Sono tollerate specie esotiche insediatesi naturalmente che non hanno azioni invasive e di alterazione della cenosi;
- i) Rinfoltimenti con messa a dimora di specie autoctone, rinfoltire aree eccessivamente rade,
- j) È Ammessa la posa di cartellonistica didattica ed informativa su percorsi stabiliti anche all'interno della "Riserva";
- k) E' ammessa l'installazione di piccole strutture mobili a supporto delle attività informative e didattiche.

**4.3** nelle Riserve a Gestione Naturalistica vigono i seguenti obblighi divieti e permessi:

- a) E' vietato qualunque taglio e uso commerciale del legname ed ogni forma di esbosco dello stesso, tranne quando previsto ai successivi punti;
- b) E' obbligatorio lasciare il legname morto nello stato in cui si trova (in piedi o a terra); solo per quello a terra è ammissibile a scelta del proprietario una sfrondata, un depezzamento e un posizionamento in modo ordinato senza vanificare comunque il suo effetto per la biodiversità e i cicli biologici, oppure un uso strettamente familiare;
- c) E' ammesso taglio di manutenzione finalizzato alla sfoltitura e al controllo delle specie infestanti privilegiando ove possibile l'abbattimento delle piante dominate. Il legname sottoprodotto della manutenzione può essere utilizzato esclusivamente per usi familiari dei proprietari
- d) L'esbosco del materiale di cui ai punti precedente deve avvenire solo tramite mezzi manuali o animali od eventualmente mezzi motorizzati a basso impatto (es. motocarriola) in grado di circolare sulla sentieristica esistente;
- e) E' obbligatorio conservare piante cave, conformate in modo da avere particolare valore biologico, o altre irregolarità che forniscono alle stesse un particolare valore naturalistico o paesaggistico;
- f) E' permesso mantenere e aprire nuovi sentieri pedonali ma è vietato aprire mantenere o aprire nuove strade carrozzabili e vie di esbosco per mezzi meccanici;



- g) Sono ammesse visite guidate, corsi di educazione ambientale ecc. purché non arrechino danno all'ambiente e disturbo alla fauna. A tal fine sarà possibile aprire e mantenere sentieri pedonali percorribili a piedi o con mezzi ecologici (biciclette, anche elettriche o simili, cavalli ed animali da soma), purché non inneschino meccanismi di erosione eccessiva.

## Capo 5: Food Forest, definizione e norme

**5.1** Le "Food Forest" rappresentano aree boscate occupate da alberi o arbusti, terreni rimboschiti allo scopo, praterie naturaliformi variamente popolate da formazioni arbustive e gestite in modo naturaliforme, anche con l'azione dell'intervento antropico per modellare la presenza delle differenti specie e dei diversi piani vegetazionali. Nelle Food Forest sono ammesse le pratiche agronomiche afferenti alla permacoltura.

**5.2** Vale per le Food Forest quanto previsto al capo 4 per le Riserve a Gestione Naturalistica, con l'eccezione che, oltre a quanto previsto all'art. 4.2, sono ammessi i seguenti interventi:

- a) Gestione agronomica secondo le tecniche della permacoltura;
- b) Sfrondare o tagliare piante per modellare la presenza delle diverse specie secondo i differenti piani spaziali secondo le esigenze della permacoltura in atto;
- c) Messa a dimora di specie autoctone ed eventualmente specie esotiche (aventi carattere non invasivo) necessarie a raggiungere un sufficiente livello produttivo del terreno con riferimento all'attività di permacoltura avviata;
- d) Realizzazione di piste carrozzabili se strettamente necessaria alle attività di permacoltura;